



**Alla cortese attenzione del Datore di Lavoro e dei Lavoratori**

**SEGNALAZIONE LAVORATORI "FRAGILI"**

**PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL  
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO**

- INFORMATIVA DA TRASMETTERE A TUTTI I LAVORATORI A CURA DEL DATORE DI  
LAVORO -

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Si delinea pertanto maggior rischio in termini di severità ed esito della patologia indotta da COVID19 in soggetti portatori di forme morbose cronico-degenerative che hanno superato i 55 anni di età, che pertanto vengono definiti **"persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili)**.

Si allega alla presente elenco, non esaustivo, delle principali condizioni morbose determinanti uno stato di potenziale "fragilità" del soggetto che ne risultasse affetto, nei confronti dell'Infezione da SARS-CoV-2.

Il DPCM 26/04/2020 (All. 6 p. 12), norma allo stato attuale cogente, raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Fermo restando che le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio secondo le indicazioni ad oggi emanate dalle Autorità governative e sanitarie, i lavoratori vanno comunque - attraverso la presente informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, e ove (come da precedente decreto "cura italia" Legge 27/2020 del 30 aprile di cui all'articolo 26, comma 2) non si possa o riesca ad usufruire dell'astensione dal lavoro per malattia, richiedere visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Pertanto si invita la Direzione Aziendale, fintanto che perdurerà l'attuale situazione di emergenza sanitaria, a raccomandare ai soggetti ipersuscettibili di:

- a) richiedere al proprio Medico di Medicina Generale il rilascio di un certificato attestante la patologia da cui il loro assistito è affetto e che lo esporrebbe alla condizione di "fragilità" (nel certificato dovrà essere riportata la diagnosi della patologia cronico-degenerativa, una dettagliata descrizione del quadro clinico attuale e l'eventuale terapia in atto);
- b) richiedere al proprio Medico curante o specialista convenzionato s.s.n. "malattia Covid19". Qualora venga prorogato il termine del 30 aprile di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 27/2020, la disposizione di legge permette ai lavoratori 'fragili' di astenersi dal servizio, con un trattamento economico e giuridico equiparato a quello per ricovero ospedaliero. L'astensione dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero, e non dà quindi luogo a decurtazioni in busta paga. Né l'assenza è computata ai fini del comparto, il termine cioè di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia prolungata
- c) richiedere, in possesso di tale certificazione attestante lo stato di ipersuscettibilità, una visita medica ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c al Medico del Lavoro Competente ("visita a richiesta del lavoratore", la cui domanda va trasmessa al Datore di Lavoro). In occasione della visita medica il Lavoratore esibirà la certificazione sanitaria rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale.

- Per garantire il pieno rispetto della privacy, in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al responsabile aziendale la specifica patologia/condizione di cui è portatore.
- Le suddette indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dall'attuale emergenza da COVID-19 e non possono in nessuna forma essere considerate come applicabili anche al cessare dell'emergenza.

Restando a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

## **ALLEGATO**

### **Patologie che possono comportare una condizione di ipersuscettibilità in caso di infezione da SARS-CoV-2**

1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
2. patologie oncologiche (tumori maligni);
3. patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pace- maker e defibrillatore);
4. patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); patologie autoimmunitarie ad interessamento polmonare, o asma allergico in attuale fase attiva ed evolutiva (con crisi asmatiche ricorrenti e che necessita di terapia sintomatica).
5. diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; insufficienza renale cronica;
6. insufficienza surrenale cronica;
7. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
8. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
9. reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
10. epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).
11. Obesità grave (BMI >40)
12. Malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) o vasculopatie cerebrali;

**Si precisa che l'elenco soprariportato non è esaustivo; per questo motivo, in presenza di dubbi sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore**

**dovrà fare riferimento alle figure mediche indicate (Medico di Medicina Generale e Medico Competente).**

Consiglio inoltre a questi lavoratori di prestare particolare cautela nell'attenersi alle norme comportamentali già diramate dal Ministero della Salute e contenute nella nota informativa precedentemente divulgata, nonché alle procedure poste in essere dal Datore di Lavoro.

È opportuno rispettare con diligenza le procedure per la prevenzione del contagio anche in ambito non lavorativo, in particolare:

- evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati;
- indossare la mascherina protettiva (tipo FFP2-FFP3, senza valvola e conformi alla EN 149:2001 + A1:2009): fuori dal domicilio (in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti), e sul luogo di lavoro quando non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza;
- eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani;
- evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;
- evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
- contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite);
- attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina per evitare il più possibile, salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali;
- non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da parte del medico curante o dallo specialista.